

Divorzio o scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata: le conseguenze per la previdenza professionale

Il divorzio o lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata può avere ripercussioni sull'ammontare delle prestazioni future della previdenza professionale. Vi illustriamo quali effetti ha un divorzio o uno scioglimento sul vostro avere di previdenza e a quali aspetti dovete prestare attenzione. L'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. A titolo di semplificazione nel promemoria parleremo solo di matrimonio e divorzio.

Gli averi accumulati nella previdenza professionale durante il matrimonio vengono divisi in caso di divorzio?

Sì, in linea di principio in caso di divorzio gli averi accumulati presso gli istituti di previdenza professionale di entrambi i coniugi nel corso della durata del matrimonio devono essere divisi a metà. La divisione è effettuata a prescindere dal regime matrimoniale.

Per quanto riguarda la compensazione della previdenza in una prima fase viene definito il tipo di ripartizione per ciascuno dei due coniugi. Determinante per stabilire il rapporto di ripartizione è la situazione all'inoltro della procedura di divorzio. Sarà dunque divisa una prestazione previdenziale, un'ipotetica prestazione previdenziale o una rendita:

- **Senza caso di previdenza:** se non è ancora sopraggiunto un caso di previdenza, non sarà versata nessuna rendita della previdenza professionale. Di regola si divide a metà la prestazione di uscita acquisita nel corso del matrimonio.
- **Con rendita d'invalidità e non in età di riferimento:** se la o il coniuge percepisce una rendita d'invalidità della previdenza professionale e l'età di riferimento non è ancora raggiunta, viene ripartita «l'ipotetica prestazione previdenziale». Ossia l'importo a cui avrebbe diritto in caso di reintegrazione nell'attività lucrativa.
- **Con rendita di vecchiaia o invalidità e in età di riferimento:** se la o il coniuge percepisce una rendita di vecchiaia o invalidità ed è già in età di riferimento, si divide la rendita.

Esistono eccezioni del principio di divisione?

Sì, la o il coniuge può rinunciare in tutto o in parte al proprio diritto, a condizione che un'adeguata previdenza per la vecchiaia e l'invalidità rimanga garantita. Inoltre, il tribunale può rifiutare totalmente o parzialmente la divisione ove appaia sproporzionata dal profilo della liquidazione del regime dei beni, della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio oppure dalle esigenze previdenziali.

Come si calcola la prestazione di uscita da dividere?

Dalla prestazione di uscita al momento dell'inoltro della procedura di divorzio viene dedotta la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio (compreso l'interesse fino al momento dell'inoltro della procedura di divorzio). Se durante il matrimonio sono stati effettuati prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA), sia il deflusso di capitale sia la perdita degli interessi vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al prelievo anticipato.

Nel caso in cui durante il matrimonio siano stati effettuati riscatti mediante versamenti unici, è prevista un'ulteriore deduzione se è dimostrato che questi versamenti sono stati finanziati con beni del regime della partecipazione agli acquisti (beni propri della persona che effettua il versamento). Deve dunque essere diviso l'importo risultante dopo tutte le deduzioni.

Che cosa fa parte dei beni propri e che cosa no?

Sono beni propri:

- gli oggetti che servono esclusivamente all'uso personale della o del coniuge;
- i valori patrimoniali appartenenti alla o al coniuge all'inizio del regime matrimoniale o successivamente pervenute per eredità o a titolo gratuito (p. es. donazione);
- le pretese di riparazione morale nonché i beni acquisiti in sostituzione dei beni propri.

Non fanno parte dei beni propri i beni acquisiti dalla o dal coniuge a titolo oneroso durante il regime matrimoniale, ad esempio:

- il guadagno del lavoro (stipendio);
- le prestazioni di istituzioni di previdenza a favore del personale, di istituti di previdenza, di assicurazioni sociali e di istituzioni di previdenza sociale;
- gli indennizzi per incapacità al lavoro;
- i redditi dei beni propri.

Come viene calcolata la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995?

La prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella del Dipartimento federale dell'interno (EDI). Se al momento del matrimonio la o il coniuge non erano ancora assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione, PUBBLICA necessita anche delle seguenti informazioni e documentazioni:

- data dall'inizio dell'esercizio di un'attività lucrativa;
- data dell'ultima entrata in un istituto di previdenza prima del matrimonio (anno/mese);
- copia dell'ultimo conteggio dell'istituto di previdenza prima del matrimonio. Nel conteggio deve figurare la data di entrata e di uscita, l'ammontare nonché la data del versamento della prestazione di uscita;
- copia del primo conteggio dell'istituto di previdenza dopo il matrimonio. Nel conteggio deve figurare la data di entrata e di uscita, l'ammontare nonché la data del versamento della prestazione di uscita;
- data della prima entrata in un istituto di previdenza. A livello svizzero la previdenza professionale è obbligatoria solo dal 1985. È comunque possibile che sussista un rapporto assicurativo nell'ambito del secondo pilastro già prima di questa data.

Come viene calcolata la prestazione di uscita al momento della celebrazione del matrimonio in caso di**matrimonio dopo il 1° gennaio 1995?**

L'istituto di previdenza conosce l'importo esatto della prestazione di uscita al momento del matrimonio, poiché dal 1995 tutti gli istituti di previdenza professionale sono obbligati a determinare questo importo. In caso di matrimonio dopo il 31 dicembre 1999, gli istituti di previdenza professionale sono inoltre tenuti a comunicare questo dato alle loro persone assicurate.

Che cosa succede se la coniuge e il coniuge giungono a un'intesa sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale?

Se la coniuge e il coniuge si sono accordati sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale e sulle relative modalità di esecuzione, il tribunale può omologare la convenzione tra l'altro solo qualora i coniugi producano un attestato degli istituti di previdenza coinvolti che confermi l'attuabilità della regolamentazione adottata e l'importo degli averi o delle rendite determinanti.

Che cosa succede se la coniuge e il coniuge non trovano un'intesa sulla divisione nell'ambito della previdenza professionale?

Se gli averi o le rendite determinanti sono state rilevate, sarà il tribunale a decidere sul rapporto di ripartizione. Il tribunale stabilisce altresì l'importo che dovrà essere versato e chiede agli istituti di previdenza coinvolti di rilasciare un attestato che confermi l'attuabilità della regolamentazione prevista.

Se gli averi o le rendite determinanti non sono stati stabiliti, il tribunale deciderà sul rapporto di ripartizione e rimetterà la controversia al tribunale delle assicurazioni sociali competente.

Di che cosa bisogna tenere conto in caso di una costituzione in pegno effettuata nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni (PPA) mediante i fondi della previdenza professionale?

Per potere effettuare il trasferimento (di una parte) della prestazione di previdenza occorre il consenso scritto della creditrice pignorataria o del creditore pignoratizio.

Al momento del trasferimento (di una parte) della prestazione previdenziale vengono conteggiati gli interessi?

Gli interessi sono corrisposti fino al giorno del trasferimento. Di conseguenza, l'aver di previdenza della persona tenuta alla compensazione deve essere ridotto dell'importo stabilito dalla sentenza compreso l'interesse fino alla data del trasferimento.

In quale forma viene versata la prestazione di uscita o l'ipotetica prestazione di uscita (o una parte di essa)?

Di regola le prestazioni di uscita non sono versate in contanti. Devono rimanere all'interno della previdenza professionale. Pertanto, la prestazione di uscita viene trasferita:

- all'istituto di previdenza della coniuge divorziata o del coniuge divorziato;
- a un istituto di libero passaggio della coniuge divorziata o del coniuge divorziato (su un conto di libero passaggio presso una banca oppure una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione);
- alla Fondazione istituto collettore LPP.

In quale forma viene versata una parte della rendita?

La parte di rendita assegnata dal tribunale incaricato del divorzio è convertita in una rendita vitalizia per la coniuge divorziata o il coniuge divorziato. La rendita vitalizia viene trasferita come segue:

- una volta all'anno all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio (su un conto di libero passaggio presso una banca oppure una polizza di libero passaggio presso una compagnia di assicurazione) della coniuge divorziata o del coniuge divorziato o alla Fondazione istituto collettore LPP;
- ogni mese alla coniuge divorziata o al coniuge divorziato se ha raggiunto l'età di riferimento (al più presto a partire dal compimento del 58° anno di età) o percepisce un'intera rendita d'invalidità.

Su richiesta della coniuge divorziata o del coniuge divorziato PUBBLICA può trasferire la rendita vitalizia sotto forma di versamento unico in capitale all'istituto di previdenza, all'istituto di libero passaggio o alla Fondazione istituto collettore LPP.

Le mie prestazioni di previdenza vengono ridotte in caso di trasferimento in seguito a divorzio?

Sì, il trasferimento determina una riduzione delle prestazioni di previdenza. In caso di domande potete rivolgervi alla vostra persona di contatto. Trovate la vostra persona di contatto presso PUBBLICA sui documenti personali e su publica.ch > [La previdenza](#) > [Selezionate un datore di lavoro](#).

La protezione previdenziale può essere ripristinata dopo il versamento (di una parte) della prestazione di previdenza?

Sì, dopo il trasferimento è possibile ripristinare attraverso un riacquisto la copertura assicurativa «andata persa» in seguito al divorzio ai sensi delle disposizioni regolamentari. Grazie a un nuovo riscatto è possibile ristabilire la situazione assicurativa originaria.

In quale caso la mia rendita d'invalidità viene ridotta al trasferimento (di una parte) dell'ipotetica prestazione di previdenza? E come può essere ripristinata la protezione previdenziale dopo il trasferimento?

Il trasferimento determina una riduzione della rendita d'invalidità se quest'ultima è stata calcolata sulla base del proprio avere di previdenza. Se la coniuge o il coniuge sono ancora assicurati per un'attività lucrativa presso PUBBLICA, dopo il trasferimento è possibile ripristinare attraverso un riacquisto la copertura assicurativa «andata persa» in seguito al divorzio sulla parte ancora «attiva» ai sensi del regolamento. La rendita d'invalidità rimane invariata nonostante il trasferimento di una parte dell'ipotetica prestazione di uscita se la rendita è stata calcolata sulla base dello stipendio assicurato.

La mia rendita di vecchiaia viene ridotta al momento della divisione in seguito a divorzio?**Se sì, sussiste una possibilità di raggiungere nuovamente l'entità precedente della rendita?**

Sì, la divisione della rendita comporta una riduzione della rendita di vecchiaia. Dato che il caso di previdenza vecchiaia è già insorto, non è più possibile raggiungere l'entità precedente della rendita tramite riscatto.

Che cosa accade se per la proprietà d'abitazioni, per la quale è stato effettuato un prelievo anticipato, vengono trasferiti sia la proprietà sia il prelievo anticipato nell'ambito della procedura di divorzio?

In questo caso occorre modificare la restrizione del diritto di alienazione nel registro fondiario e menzionarla a favore dell'istituto di previdenza o dell'istituto di libero passaggio della nuova proprietaria o del nuovo proprietario.

Che cosa succede alla proprietà d'abitazioni, per cui è stato effettuato un prelievo anticipato, se nel quadro della procedura di divorzio viene trasferita la proprietà, ma non il prelievo anticipato?

Se al decesso della proprietaria precedente o del proprietario precedente dopo il divorzio la nuova proprietaria o il nuovo proprietario ha diritto alle prestazioni per superstiti, la restrizione del diritto di alienazione menzionata nel registro fondiario non viene modificata. Il trapasso di proprietà non comporta alcun obbligo di rimborso del prelievo anticipato.

Se al decesso della proprietaria precedente o del proprietario precedente dopo il divorzio la nuova proprietaria o il nuovo proprietario non ha diritto alle prestazioni per superstiti, la proprietaria precedente o il proprietario precedente, che ha effettuato il prelievo anticipato, deve rimborsare a PUBBLICA tale prelievo anticipato.

Quali indicazioni dovrebbe contenere la sentenza di divorzio?

La sentenza dovrebbe contenere i dati seguenti:

- importi precisi in franchi al fine di evitare ulteriori calcoli fastidiosi e spiacevoli sorprese;
- indicazioni su dettagli necessari per il trasferimento di capitale: indirizzo completo e coordinate di pagamento dell'istituto di previdenza oppure dell'istituto di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio) a cui deve essere effettuato il trasferimento. Cognome, nome, numero AVS, indirizzo e coordinate di pagamento della coniuge divorziata o del coniuge divorziato avente diritto alla compensazione;
- indicazioni su che cosa succede con un'eventuale proprietà d'abitazioni acquisita mediante i fondi della previdenza professionale nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni.

Dove ricevo ulteriori informazioni?

Rivolgete le vostre domande direttamente alla vostra persona di contatto presso PUBBLICA. Trovate le relative coordinate sui vostri documenti personali e su publica.ch > [La previdenza](#) > [Selezionate un datore di lavoro](#).